

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 208 LEGISLATURA N. X

delibera

1104

DE/SC/STT Oggetto: Linee guida regionali per la gestione dei siti
O NC inquinati - Procedura informatizzata SIRSI - Decreto
Prot. Segr. legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, titolo V
1147 "Bonifica di siti contaminati" - Legge regionale 12
ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati" - Revoca D.G.R. n. 329 del 14 marzo 2011

Lunedì 6 agosto 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA	Assessore
----------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vicesegretario, Fabio Tavazzani.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Linee guida regionali per la gestione dei siti inquinati – Procedura informatizzata SIRSI - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, titolo V “Bonifica di siti contaminati” - Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” – Revoca D.G.R. n.329 del 14 marzo 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, di cui all’articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. .

DELIBERA

1. di approvare le “Linee guida regionali per la gestione dei siti contaminati e Sistema Informativo Regionale dei Siti inquinati (S.I.R.S.I.)” di cui all’ allegato A parte integrante della presente delibera;
2. di stabilire che le presenti linee guida entrano in vigore a partire dall’ 1 ottobre 2018;
3. di revocare, a far data dal 1 ottobre 2018, la delibera di Giunta regionale del 14 marzo 2011, n.329.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Cerisoli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

- Legge Regionale 02 settembre 1997 n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V" e ss.mm.ii;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del d. lgs. 152/2006";
- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)
- D.G.R. 28 settembre 2009 n. 1500 "Istituzione osservatorio epidemiologico ambientale (O.E.A.) della Regione Marche;

Motivazione:

La L.R. 02 settembre 1997 n. 60 all'art.5 lettera m) stabilisce che ARPAM provvede a "racogliere sistematicamente e pubblicare integralmente i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli enti locali".

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente, nella parte IV, titolo V, disciplina la bonifica dei siti inquinati. Importanti modifiche normative a tale disciplina sono intervenute con il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In particolare, le disposizioni del 2014 introducono nel Codice dell'ambiente l'articolo 242 bis, dedicato alla procedura semplificata per le operazioni di bonifica.

La legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 reca la "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; l'articolo 2, dedicato alle "Funzioni della Regione", al comma 1, lettera e), stabilisce che la Regione approva le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e di bonifiche dei siti contaminati.

Con deliberazione della giunta regionale del 14 marzo 2011 n. 329, come previsto dalla citata legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, sono state approvate nuove Linee guida che abrogano quelle precedenti contenute della dgr 1501/2009.

La revisione della D.G.R. 329/2011 risulta necessaria sia per l'adeguamento alle modifiche normative di settore, sia per introdurre una nuova modalità di gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, anagrafe prevista dall'art. 251 del D.Lgs. 152/06 e dall'articolo 2, lett. I), della l.r. 24/2009 e già attualmente gestita da ARPAM, per consentire l'inserimento e aggiornamento dei dati con modalità telematica da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica.

A tal proposito è stato realizzato il Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati (S.I.R.S.I.) predisposto dall'ARPAM su piattaforma WEB.

Le finalità della modifica al software sono quelle di:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- mettere a disposizione un percorso guidato per l'utente che compila i dati in base alla fase dell'iter amministrativo raggiunto (D.lgs 152/06 ordinaria o semplificata e D.M.471/99 per i vecchi siti);
- avere a disposizione dati aggiornati e validati in merito allo stato di tutti i siti presenti nel data base;
- vincolare gli utenti ad una stringente compilazione dei campi obbligatori la cui assenza non permette il salvataggio dei dati;
- geolocalizzare i siti e le relative perimetrazioni con creazione di un WEB Gis

Il software SIRSI, ha una strutturazione in "sezioni procedurali", ognuna delle quali corrisponde alle indicazioni legislative previste nella parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/06, ossia dalla notifica all'avvenuta bonifica e la cui compilazione segue una procedura gestionale chiara e rigorosa.

I soggetti obbligati alla notifica, accedendo al sito "sirsi.ambiente.marche.it", sono tenuti al costante aggiornamento dei dati seguendo lo svolgimento dell'iter amministrativo, definito dai diversi livelli procedurali e progettuali.

Al termine della compilazione di ogni sezione procedurale (notifica, autocertificazione, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo di bonifica, piano di monitoraggio) verrà generata una scheda, in formato PDF, che dovrà essere trasmessa agli enti per la relativa validazione.

Le schede generate nelle fasi relative alla presentazione del piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica, piano di monitoraggio in procedura ordinaria e presentazione del progetto in procedura semplificata vanno allegate ad ogni progetto, ai fini della successiva validazione in sede di Conferenza dei Servizi.

Le presenti Linee Guida, in virtù di quanto previsto dalla l.r. 24/2009, forniscono uno strumento per la standardizzazione delle procedure a livello regionale, nonché per l'aggiornamento costante dello stato dei siti marchigiani che necessitano della bonifica.

In particolare, nell'allegato A sono riportate le Linee guida regionali per la gestione dei siti inquinati, divise in due sezioni: la prima descrive, con riferimento alla normativa, le fasi del procedimento amministrativo volto alla bonifica dei siti; la seconda sezione ripercorre le medesime fasi (mantenendo lo stesso ordine e denominazione dei paragrafi), guidando l'operatore all'utilizzo del sistema informativo S.I.R.S.I.

Le eventuali future necessità di modifica o integrazione del software saranno supportate dalla Regione Marche con propri dipendenti

L'allegato A è comprensivo di 4 allegati:

- 1 Elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori
- 2 Contenuti della Relazione tecnica A.R.P.A.M. ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.lgs 152/06
- 3 Istanza di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica / M.I.S.P., M.I.S.O
- 4 Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa

In base a tale premessa gli enti ed i privati interessati dai procedimenti di bonifica dovranno riferirsi alle presenti Linee Guida per tutti i casi contemplati dalla legislazione di settore, seguendo le direttive ed implementandone il contenuto nei limiti delle rispettive competenze.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla giunta regionale di deliberare in merito.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 6bis della L. 241/190 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR64/2014..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Geol. Ennio Pennacchioni)

POSIZIONE DI FUNZIONE, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'Art. 6bis della L. 241/190 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Massimo Sbriscia)

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 6bis della L. 241/190 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 48 pagine, di cui n. 43 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

J

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 1104 DEL - 6 AGO. 2018

**Linee guida regionali per la gestione dei siti
contaminati e Sistema Informativo Regionale
dei Siti Inquinati (S.I.R.S.I.)**



Indice generale

GLOSSARIO	5
INTRODUZIONE.....	5
SEZIONE I “Norme e procedimento amministrativo	7
A. Norme nazionali e regionali di riferimento	7
B. Aree ricomprese nell'ex Sito di Interesse Nazionale “ <i>Basso Bacino del Fiume Chienti</i> ”	9
C. Anagrafe regionale dei siti da bonificare e gestione dei dati tramite il centro di gestione, coordinamento e assistenza utenti (Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare) istituito presso l’A.R.P.A.M.....	10
D. Procedure amministrative.....	11
D.1 Notifiche ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 4, comma 1, del DM 31/2015.....	11
D.2 Notifica ai sensi dell’art.244 D.Lgs 152/2006.....	11
D.3 Autocertificazione ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 4, comma 2, del DM 31/2015	12
D.4 Piano della Caratterizzazione	12
D.5 Analisi di Rischio – Sito Specifica	13
D.6 Piano di monitoraggio.....	14
D.7 Progetto operativo di Bonifica, di Messa in sicurezza Permanente o Operativa.....	15
D.8 Certificazione di avvenuta bonifica	16
E. Procedure semplificate per i siti di ridotte dimensioni previste dall’art. 249 del D.Lgs 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 febbraio 2015 n. 31 (punti vendita carburanti)	17
F. Frazionamento catastale	18
G. Compatibilità delle destinazioni d’uso urbanistiche in rapporto all’eventuale stato di contaminazione delle aree interessate	18
H. Garanzie finanziarie (art.242 del D.Lgs 152/2006).....	19
SEZIONE II - Gestione del Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati (S.I.R.S.I.)	
nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi del D.Lgs. 152/2006	20
A.“NOTIFICA” di un sito potenzialmente contaminato.....	20
A.1 “Notifica” ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 4, comma 1, del DM 31/2015 e comunicazione dati all’Anagrafe regionale.....	20
A.2 “Notifica” ai sensi dell’art. 244, parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006	21
B.“AUTOCERTIFICAZIONE” di un sito notificato	23



B.1 “Autocertificazione” ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 1, del DM 31/2015	23
C “PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE” ai sensi degli artt. 242 e 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006	24
D. “ANALISI DI RISCHIO – SITO SPECIFICA”, “PIANO DI MONITORAGGIO” e “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA O PERMANENTE” ai sensi degli artt. 242, 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006.....	25
D.1 “Analisi di Rischio Sito Specifica” approvata senza richiesta di “Piano di Monitoraggio”	26
D.2 “Analisi di Rischio Sito Specifica” approvata con richiesta di “PIANO DI MONITORAGGIO” ai sensi degli artt. 242, 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006.	27
D.3 “Analisi di rischio sito specifica” approvata con richiesta di “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA O PERMANENTE” ai sensi dell’Art. 242, comma 7, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006	28
E. “CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA” ai sensi dell’art. 248, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006.	29
F. Procedure semplificate per i siti di ridotte dimensioni previste dall'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 febbraio 2015 n. 31 (punti vendita carburanti)	30
F. 1 Il Progetto operativo di bonifica o di Messa in sicurezza operativa o permanente	30
F. 2 La Certificazione di avvenuta Bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs 152/2006	31
G. GESTIONE SITI GIÀ INSERITI IN ANAGRAFE.....	31
SEZIONE III Gestione dei Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati nell'ambito delle procedure avviate ai sensi del D.M. 471/99 e rimaste in regime D.M. 471/99.	33
A. Richiesta credenziali di accesso	33
B. “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE”	33
Il soggetto notificatore trasmette il “Piano di caratterizzazione” agli Enti sotto indicati:	33
C. “PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA”	34
D. “PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA”	34
D.1 Completamento degli interventi previsti nel “Progetto Definitivo di bonifica” ai sensi del D.M. 471/99.....	35
E. GESTIONE DEI SITI GIÀ INSERITI IN ANAGRAFE	35
ALLEGATI.....	37
ALLEGATO 1: Elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori	37



ALLEGATO 2: Contenuti della Relazione tecnica A.R.P.A.M. ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs 152/2006”	38
ALLEGATO 3: Istanza di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica / M.I.S.P., M.I.S.O." (per le procedure semplificate di cui all'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e al D.M. 12/02/2015, n. 31,.....	39
ALLEGATO 4: Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica / Messa in sicurezza permanente / messa in sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs. 152/2006”	41



GLOSSARIO

A.d.R.: Analisi di Rischio – Sito Specifica

A.R.P.A.M.: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

A.R.P.A.M. – A.R.S.B.: Anagrafe Regionale Siti da Bonificare

C.S.C.: Concentrazioni Soglia di Contaminazione

C.S.R.: Concentrazioni Soglia di Rischio

C.d.S.: Conferenza dei Servizi

D.G.R.: Delibera di Giunta Regionale

O.E.A.: Osservatorio Epidemiologico Ambientale

P.d.C.: Piano della Caratterizzazione

P.O.B.: Progetto Operativo di Bonifica

S.I.R.S.I.: Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati

Soggetto Notificatore: Responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art.242 comma 1 D.Lgs 152/2006; proprietario o gestore dell'area di cui all'art.245 comma 2 D.Lgs 152/2006

INTRODUZIONE

Le Linee guida regionali, redatte ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, sono finalizzate ad unificare e rendere omogenea sul territorio regionale l'applicazione delle procedure, dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni inerenti gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui al titolo V, parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Regionale dei Siti Inquinati (S.I.R.S.I.).

Il S.I.R.S.I. è un sistema informativo, elaborato e gestito dall'A.R.P.A.M., al quale si accede attraverso uno specifico sito web: www.sirsi.ambiente.marche.it.

Il S.I.R.S.I. permette la gestione informatizzata e l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione dell'Anagrafe Regionale Siti da Bonificare, secondo quanto previsto dall'art. 251 del D.Lgs 152/2006.

Presso il Dipartimento di Ancona dell'A.R.P.A.M. è presente il centro di gestione, coordinamento e assistenza utenti, Anagrafe Regionale Siti da Bonificare (di seguito A.R.S.B.).

Le presenti Linee guida sono divise in tre sezioni:

1. la prima descrive, con riferimento alla normativa, le fasi del procedimento amministrativo volto alla bonifica dei siti;
2. la seconda ripercorre le medesime fasi, riferite ai procedimenti avviati con i D.Lgs. 152/2006,

guidando l'operatore all'utilizzo del S.I.R.S.I., definendo altresì i soggetti coinvolti nella produzione, gestione e validazione dei dati.

3. la terza è riferita ai procedimenti avviati con ai sensi del D.M. 471/99 e rimasti in tale regime, guidando l'operatore all'utilizzo del S.I.R.S.I., definendo altresì i soggetti coinvolti nella produzione, gestione e validazione dei dati.

SEZIONE I “Norme e procedimento amministrativo

A. Norme nazionali e regionali di riferimento

Il D.Lgs 152/2006, Parte IV, Titolo V, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento.

L'ambito di applicazione del quadro normativo, enunciato nell'art. 239, comprende i siti contaminati ed esclude l'abbandono dei rifiuti (che viene disciplinato dalla Parte IV Titoli I-IV del D.Lgs 152/2006) e gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali.

Con il termine “*bonifica*”, ai sensi dell'art. 240, si intende l'insieme degli interventi atti a eliminare in modo definitivo le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti inferiori ai valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) o a ridurre le concentrazioni delle stesse nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (C.S.R.), calcolate con l'”*Analisi di Rischio - Sito Specifica*”.

Quindi un sito - che è definito dal D.Lgs 152/2006 come una porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) non è contaminato quando la contaminazione delle matrici ambientali risulti inferiore ai valori delle C.S.C. oppure, se superiori, risulti comunque inferiore alle C.S.R., calcolate con l'”*Analisi di Rischio - Sito Specifica*”.

L'art. 240 introduce le definizioni di “*sito potenzialmente contaminato*”, “*sito non contaminato*” e “*sito contaminato*”; introduce poi i parametri ed i criteri di distinzione che indirizzano le procedure amministrative ed operative.

In particolare vengono definite C.S.C., come livelli di contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'esecuzione di un'”*Analisi di Rischio - Sito Specifica*” finalizzata al calcolo delle C.S.R.

Le C.S.R. rappresentano sia i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i valori obiettivo della bonifica stessa.

La definizione stessa di “*sito contaminato*” è conseguentemente funzione del superamento delle C.S.R. e non di un limite tabellare mentre le C.S.C., che sono riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs 152/2006, concorrono a definire i siti potenzialmente contaminati.

L'art. 242 (Procedure operative ed amministrative) sancisce che al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o quando esista un sospetto, il soggetto responsabile debba attivare le misure di emergenza ed avviare un'indagine preliminare. Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive C.S.C. riportate nell'Allegato 5 al D.Lgs.152/2006; se risultano

inferiori il procedimento si chiude, se risultano superiori il sito è potenzialmente contaminato.

L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni e comporta la progettazione e l'esecuzione di un "*Piano della Caratterizzazione*" (Allegato 2 al D.Lgs.152/2006), finalizzato anche alla successiva applicazione dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" (Allegato 1 al D.Lgs.152/2006).

Qualora le concentrazioni accertate in un sito siano inferiori ai risultati dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" (C.S.R.), non v'è obbligo di bonifica. In sede di Conferenza dei Servizi (C.d.S.) è comunque possibile chiedere, se ritenuto necessario, un monitoraggio della matrice acqua.

Se invece le concentrazioni risultano superiori alle C.S.R., il sito viene definito "contaminato" e l'obbligo di bonifica prevede l'elaborazione e la successiva realizzazione di un "*Progetto Operativo di Bonifica*" finalizzato a riportare gli inquinanti a concentrazioni di rischio accettabile.

In materia di bonifica dei siti contaminati, oltre alle procedure semplificate previste dagli articoli 242 *bis* e 249 il legislatore, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 febbraio 2015, n. 31, ha individuato criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee, specifici per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti.

L'art. 251 del D.Lgs 152/2006 assegna alla Regione la competenza relativamente alla predisposizione dell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare.

L'art. 251 prevede altresì che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito I.S.P.R.A.), definisca i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi.

In particolare, l'art. 251, comma 1, richiede che l'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare contenga l'elenco dei siti sottoposti a bonifica e ripristino ambientale, e indichi che per ciascuno vengano specificati:

- gli interventi realizzati;
- l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati.

L'art. 251, comma 2, dispone che, qualora all'esito dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" venga accertato il superamento delle C.S.R., "*tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune e venga comunicata all'Ufficio Tecnico Erariale competente.*"

L'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 2 agosto 2006, n.13 stabilisce che: "*Le funzioni amministrative inerenti gli interventi bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti*".

La Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, all'art. 2, affida alla Regione l'approvazione dell'aggiornamento dell'Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare predisposto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) di cui alla Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60 e stabilisce che spetta alla Regione la predisposizione di linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati.

In riferimento a quanto sopra riportato, è stata approvata la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) del 14 marzo 2011, n. 329, finalizzata ad uniformare le procedure amministrative inerenti le bonifiche su scala regionale, nonché per l'approfondimento di specifiche tematiche anche in relazione ai diversi contesti amministrativi e territoriali di riferimento.

Allo stato attuale risulta necessaria una revisione della suddetta D.G.R. sia ai fini di un adeguamento dovuto agli aggiornamenti intervenuti nella normativa di settore sia al fine di introdurre una nuova modalità di gestione dell'Anagrafe regionale dei siti da bonificare, attraverso l'utilizzo del S.I.R.S.I..

B. Aree ricomprese nell'ex Sito di Interesse Nazionale “*Basso Bacino del Fiume Chienti*”

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 36 *bis* della Legge 7 agosto 2012, n. 134 all'art. 252, comma 2 del D.Lgs 152/2006, il Sito di Interesse Nazionale “*Basso Bacino del Fiume Chienti*” viene dichiarato, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare prot.n. 7 dell'11 gennaio 2013, non più ricompreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale.

Lo stesso Decreto, al comma 2, art. 1, dispone che “[...] la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'elenco dell'Allegato 1 viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti [...]”.

Con una disposizione inserita all'art. 24 della Legge Regionale 29 novembre 2013, n. 44, “[...] la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato “*Basso Bacino del fiume Chienti*” spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.”.

Con D.G.R. n. 410 del 26 aprile 2016, al fine di renderne omogenee le modalità di gestione, sono state approvate le “*Linee Guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dell'ex Sito di Interesse Nazionale del Basso Bacino del Fiume Chienti*”.

Con Decreto del Dirigente della PF Ciclo Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio Industriale n. 7 del 25 gennaio 2017 è stata approvata la nuova ripermimetrazione dell'ex S.I.N., ora S.I.R. “*Basso Bacino del Fiume Chienti*”.

Le presenti linee guida si applicano anche alle aree ricomprese nel suddetto S.I.R. con l'esclusione

delle aree definite “Aree Pubbliche” (agricole, residenziali, di compensazione) e “Aree Naturali”, per le quali viene avviata o è in corso la procedura di cui all'art. 12 delle richiamate Linee Guida, approvate con D.G.R. n. 410 del 26 aprile 2016, e per le quali gli esiti del “*Piano della Caratterizzazione*”, validati dall'A.R.P.A.M., non abbiano evidenziato superamenti delle C.S.C. per i parametri ricercati.

C. Anagrafe regionale dei siti da bonificare e gestione dei dati tramite il centro di gestione, coordinamento e assistenza utenti (Anagrafe Regionale dei Siti da Bonificare) presso l’A.R.P.A.M.

L’Anagrafe regionale dei siti da bonificare ha lo scopo di gestire tutti i dati ambientali, amministrativi e finanziari inerenti le problematiche dei siti contaminati e di svolgere un’azione di supporto per la gestione e la pianificazione delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti in armonia con i principi e le norme comunitarie.

E’ stata introdotta nella normativa nazionale con l’emanazione del Decreto Ronchi (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 17, comma 12) poi sostituito integralmente dal D.Lgs. 152/2006.

Al fine di aggiornare tempestivamente l’Anagrafe regionale dei siti da bonificare, è stato realizzato dall’A.R.P.A.M. il S.I.R.S.I predisposto su piattaforma WEB, con istruzioni per l’utilizzo e compilazione illustrate nella Sezione II delle presenti Linee guida.

Le principali finalità del nuovo Sistema sono quelle di:

- avere a disposizione dati omogenei, aggiornati e validati in merito allo stato di tutti i siti presenti nel *data base*;
- mettere a disposizione un percorso guidato per l’utente che compila e trasmette i dati in base alla fase dell’iter amministrativo raggiunto (D.Lgs 152/2006 con procedura ordinaria o semplificata e D.M.471/99 per i vecchi siti);
- geolocalizzare i siti e le relative perimetrazioni con creazione di un WEB Gis.

Il sistema informativo S.I.R.S.I. è strutturato in “*sezioni procedurali*”, ognuna delle quali segue le fasi previste dal D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V, dalla notifica all’avvenuta bonifica, la cui compilazione segue una procedura gestionale chiara e rigorosa.

Al termine della compilazione di ogni sezione procedurale (*Notifica, Autocertificazione, Piano della Caratterizzazione, Analisi di Rischio - Sito Specifica, Progetto Operativo di Bonifica, Piano di Monitoraggio*) viene generata una scheda in formato PDF, da trasmettere agli enti per la relativa

validazione.

Le schede generate nelle fasi relative alle sezioni procedurali, *Piano della Caratterizzazione, Analisi di Rischio, Progetto di Bonifica, Piano di monitoraggio in procedura ordinaria e presentazione del Progetto in procedura semplificata*, sono allegate ad ogni stadio progettuale ai fini della loro presentazione in sede di C.d.S.

I soggetti obbligati alla notifica, accedendo al sito web: www.sirsi.ambiente.marche.it, sono tenuti al costante aggiornamento dei dati seguendo le tappe previste dall'iter amministrativo definito dai diversi livelli procedurali e progettuali.

Presso l'A.R.P.A.M.- Dipartimento di Ancona, è operativo un centro di gestione, coordinamento e assistenza utenti per l'utilizzo del S.I.R.S.I. denominato A.R.S.B. (Anagrafe Regionale Siti da Bonificare).

D. Procedure amministrative

D.1 Notifiche ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 4, comma 1, del DM 31/2015

In seguito agli eventi descritti dall'art. 242 comma 1, art. 245 comma 2, art. 249 del D.Lgs 152/2006 e art. 4 del D.M. 31/2015, il soggetto notificatore (così come definito nel Glossario) è tenuto a dare apposita comunicazione ai sensi degli articoli 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e del DM 31/2015, secondo le modalità espressamente indicate nella Sezione II, punto A.1.

La medesima comunicazione è inserita seguendo le indicazioni di accesso al S.I.R.S.I., descritte nella Sezione II, punto A1.

Il Comune, vista la suddetta notifica, comunica, entro 15 giorni dal ricevimento, in base alla destinazione d'uso dell'area in oggetto, la colonna di riferimento definita dal D.Lgs 152/2006, Parte IV, Titolo V, all'Allegato 5, Tabella 1, al soggetto notificatore ed a tutti gli enti indicati nella Sezione II, punto A.2.

D.2 Notifica ai sensi dell'art.244 D.Lgs 152/2006

Le pubbliche amministrazioni, che nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione ai sensi dell'art. 244, comma 1, del D.Lgs 152/2006 a tutti i soggetti indicati nella Sezione II, punto A.2.

L'A.R.P.A.M. - A.R.S.B, ricevuta la documentazione, procede all'inserimento della notifica del sito nel SIRSI, come previsto dalle indicazioni di cui alla suddetta Sezione II, punto A.2.

Il Comune, vista la suddetta notifica, comunica, a tutti gli enti indicati nella Sezione II, punto A.2, entro quindici giorni dal ricevimento:

- in base alla destinazione d'uso dell'area in oggetto, la colonna di riferimento definita dal D.Lgs 152/2006, Parte IV, Titolo V, all'Allegato 5, Tabella 1,
- i riferimenti catastali dell'area interessata dal superamento delle C.S.C. e il nominativo e i recapiti del soggetto proprietario.

D.3 Autocertificazione ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 4, comma 2, del DM 31/2015

Qualora l'indagine preliminare, svolta ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Lgs 152/2006, accerti che il livello delle C.S.C. non sia stato superato, il soggetto notificatore provvede al ripristino dell'area, dandone notizia con apposita autocertificazione, da redigersi secondo le modalità indicate nella sezione II, punto B.1, a cui è tenuto ad allegare, ai sensi dell'allegato 4 del D.Lgs. 152/2006, una relazione tecnica descrittiva degli interventi effettuati.

La medesima autocertificazione è inserita nel S.I.R.S.I., tramite la compilazione *online* della sezione "autocertificazione" seguendo le indicazioni di cui alla suddetta Sezione II, punto B.1

Gli esiti delle azioni di controllo, eventualmente eseguite dall'autorità competente entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, sono trasmessi dal Comune ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ai fini della chiusura del procedimento o dell'eventuale riapertura della procedura ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

Nel caso in cui non venga attivata una richiesta di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, A.R.P.A.M. - A.R.S.B., attesi 45 giorni dalla data di "autocertificazione", accede al S.I.R.S.I. compilando i dati richiesti per la chiusura del procedimento per scadenza termini di controllo.

D.4 Piano della Caratterizzazione

Qualora l'indagine preliminare, svolta ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Lgs 152/2006, accerti l'avvenuto superamento delle C.S.C., il soggetto notificatore è tenuto a darne notizia agli Enti indicati nella Sezione II, punto C, presentando ai suddetti Enti il "*Piano della Caratterizzazione*", ai sensi dell'art. 242, comma 3 e comunicando altresì l'eventuale attivazione di idonee misure di messa in sicurezza di emergenza.

Il soggetto notificatore allega al “*Piano della Caratterizzazione*” la specifica scheda informativa, generata accedendo al S.I.R.S.I., seguendo le indicazioni di cui alla suddetta Sezione II, punto C.

La C.d.S. di cui all’art. 242, comma 3, convocata dal Comune, provvede alla successiva fase di approvazione del documento “*Piano della Caratterizzazione*” e delle relative schede informative allegate.

Il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati gli esiti della C.d.S. e l'atto di approvazione e autorizzazione o di diniego.

In caso di non approvazione del “*Piano della Caratterizzazione*”, il soggetto notificatore, trasmette, congiuntamente alle integrazioni richieste in sede di C.d.S., ovvero nell'atto di diniego, le schede informative accedendo al S.I.R.S.I. ricompilando *online* la sezione “*Piano della Caratterizzazione*”, secondo le indicazioni di cui alla suddetta Sezione II, punto C.

Gli esiti del “*Piano della Caratterizzazione*”, unitamente ai certificati analitici delle indagini eseguite, sono trasmessi dal soggetto notificatore a tutti gli Enti elencati nella Sezione II, punto C., l'A.R.P.A.M., a seguito del ricevimento della suddetta documentazione, trasmette i risultati della validazione delle indagini effettuate ed eventuali ulteriori indicazioni agli enti e al soggetto notificatore.

A seguito della validazione dei dati, gli scenari che si possono configurare sono i seguenti:

1. conclusione del procedimento e la restituzione agli usi del sito, nel caso in cui non si rilevi la necessità di presentazione dell’”*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”;
2. prosecuzione tramite la presentazione dell’”*Analisi di Rischio - Sito Specifica*”, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'A.R.P.A.M. e/o dagli altri enti;

D.5 Analisi di Rischio – Sito Specifica

Il soggetto notificatore presenta il documento di “*Analisi di Rischio – Sito Specifica*, entro sei mesi dall’approvazione del “*Piano della Caratterizzazione*”, come previsto dall’art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006, debitamente sottoscritto in ogni sua parte da tecnici abilitati all’esercizio della professione nelle materie di competenza, il quale costituisce oggetto di valutazione della successiva C.d.S..

Il soggetto notificatore è tenuto ad allegare al progetto la specifica scheda informativa, generata accedendo al S.I.R.S.I., seguendo le indicazioni di cui alla Sezione II, punto D.

La C.d.S. di cui all’art.242 comma 4, convocata dal Comune, approva il documento “*Analisi di Rischio– Sito Specifica*” e le schede informative allegate.

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006, la convocazione della C.d.S. è estesa, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni invitate, anche al Dipartimento di

Prevenzione della Area Vasta dell'ASUR territorialmente competente, quest'ultimo supportato dai tecnici dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A), ai fini del supporto istruttorio di competenza, e da eventuali altre figure tecniche.

In particolare, infatti, nelle Linee Guida I.S.P.R.A. del marzo 2008 Revisione 2 "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*" si evidenzia "...il carattere precipuamente igienico sanitario posto alla base di tutti gli elementi necessari per la redazione dell'Analisi di rischio..." nonché le "...vie e modalità di esposizione..." tese a studiare e valutare le dinamiche tra-mite le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio (contatto dermico, ingestione di acqua potabile o suolo, inalazione di vapori, ecc.). Le medesime Linee guida, alla voce "recettori o bersagli della contaminazione" considerano recettori i residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on site) o persone che vivono al di fuori del sito (off site).

Il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati gli esiti della C.d.S. e l'atto di approvazione / adozione o di diniego nel quale sarà indicato uno tra i possibili esiti:

1. "*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" non approvata;
2. "*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" approvata senza richiesta di "*Piano di Monitoraggio*";
3. "*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" approvata con richiesta di "*Piano di Monitoraggio*";
4. "*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" approvata con richiesta di "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*".

Il soggetto notificatore, in caso di non approvazione dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*", trasmette, congiuntamente alle integrazioni richieste, le schede informative accedendo al sistema S.I.R.S.I. e ricompilando *online* la sezione "*Analisi di Rischio – Sito Specifica*", secondo quanto previsto alla Sezione II, punto D.

D.6 Piano di monitoraggio

Qualora la C.d.S., svolta ai fini della valutazione dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006, richieda al soggetto notificatore la presentazione del "*Piano di Monitoraggio*" ai sensi dell'art. 242, comma 5, del D.Lgs 152/2006, lo stesso è tenuto a presentare tale documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*", debitamente sottoscritta in ogni sua parte da tecnici abilitati all'esercizio della professione nelle materie di competenza.

Il soggetto notificatore è tenuto ad allegare al "*Piano di Monitoraggio*" la specifica scheda informativa, generata accedendo al S.I.R.S.I., secondo quanto indicato nella Sezione II, punto D.2.

Il Comune, sentita la Provincia, trasmette, al soggetto notificatore e agli enti, il provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 6 del D.Lgs 152/2006, o di diniego, secondo le indicazioni

di cui alla suddetta Sezione II, punto D.2.

In caso di non approvazione del “*Piano di Monitoraggio*”, il soggetto notificatore trasmette congiuntamente alle integrazioni richieste, le schede informative accedendo al sito S.I.R.S.I. ricompilando *online* la sezione “*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”, secondo quanto indicato nella Sezione II.

Nel caso in cui gli esiti del “*Piano di Monitoraggio*” dimostrino la presenza di concentrazioni superiori alle C.S.R. calcolate nell’“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*” il soggetto notificatore o l’A.R.P.A.M., nel caso di attività di controllo, ne danno comunicazione agli enti di cui alla Sezione II, punto D.2.

Il Comune, ricevuta tale comunicazione, richiede al soggetto notificatore la presentazione del “*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*”.

D.7 Progetto operativo di Bonifica, di Messa in sicurezza Permanente o Operativa

Nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento “*Analisi di Rischio – Sito Specifica*” da parte della C.d.S., qualora gli esiti della procedura dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore alle C.S.R., il soggetto notificatore presenta ai soggetti indicati nella Sezione II, punto D.3, il documento “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”, redatto secondo i criteri e le indicazioni di cui all’art. 248, comma 2 e allegato 3 alla parte IV, debitamente sottoscritto in ogni sua parte da tecnici abilitati all’esercizio della professione nelle materie di competenza, il quale costituisce oggetto di valutazione della successiva C.d.S.

Il soggetto notificatore è tenuto ad allegare al progetto la specifica scheda informativa, generata accedendo al S.I.R.S.I., seguendo le indicazioni contenute nella suddetta Sezione II, punto D.3.

La C.d.S. di cui all’art. 242, comma 7, convocata dal Comune, approva il documento “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”.

Il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati gli esiti della C.d.S. e l’atto di approvazione e autorizzazione o di diniego.

Il soggetto notificatore, in caso di non approvazione del “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”, trasmette, congiuntamente alle integrazioni richieste, le schede informative accedendo al S.I.R.S.I., ricompilando *online* la sezione “*Progetto Operativo*”, secondo le indicazioni contenute nella richiamata Sezione II.

Ove si renda necessaria, in corso d’opera, l’adozione di una o più varianti al progetto approvato, le stesse sono approvate con C.d.S.

Terminati i lavori di bonifica, messa in sicurezza permanente o operativa, il soggetto notificatore

trasmette agli enti di cui alla suddetta Sezione II, punto D.3, entro un congruo termine, comunque indicato nel cronoprogramma del progetto approvato, la relazione di collaudo (previsto per gli interventi di bonifica e di M.I.S.P.), la relazione e il certificato di fine lavori a firma dal Direttore/Responsabile dei Lavori eseguiti, contenente, oltre alla descrizione puntuale di quanto eseguito, le informazioni e la documentazione riportati in allegato alle presenti Linee Guida (**Allegato 1**).

D.8 Certificazione di avvenuta bonifica

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'A.R.P.A.M., ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

Nei procedimenti ordinari avviati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006, la Provincia, al termine degli interventi previsti nel “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”, previa acquisizione di tutta la documentazione inerente i lavori eseguiti, ivi comprese tutte le risultanze dei controlli effettuati durante i lavori, la relazione di collaudo (ove prevista), la sua validazione da parte degli organi tecnici, e la relazione e il certificato di fine lavori, avvia il procedimento di rilascio della certificazione e ne dà comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, a tutti i soggetti interessati.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene, tra l'altro:

1. la richiesta, rivolta all'A.R.P.A.M., della relazione tecnica di cui all'art. 248 del D.Lgs 152/2006, da redigere secondo le indicazioni riportate in allegato alle presenti Linee Guida (**Allegato 2**), da trasmettere entro un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni.
2. eventuali ulteriori richieste di documenti, atti, dati, notizie che si rendano necessarie ai fini della conclusione del procedimento.

Di norma il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica dell'A.R.P.A.M., fatte salve eventuali proroghe motivate.

Per le suddette procedure ordinarie l'istanza di rilascio della certificazione può essere comunque richiesta anche dal soggetto notificatore.

Nei procedimenti che seguono le procedure semplificate di cui all'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e al D.M. 12/02/2015, n. 31, la certificazione è rilasciata dalla Provincia a seguito di specifica istanza da parte del soggetto notificatore, ai sensi dell'Allegato 4 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, da redigersi secondo il modello allegato alle presenti Linee Guida (**Allegato 3**).

Nei procedimenti di bonifica avviati ai sensi dell'art. 242-*bis* la validazione dei risultati del Piano di

campionamento di collaudo finale da parte dell'A.R.P.A.M., che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia contaminazione nei suoli, costituisce certificazione di avvenuta bonifica del suolo, così come previsto al comma 4 del richiamato articolo.

E. Procedure semplificate per i siti di ridotte dimensioni previste dall'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 febbraio 2015 n. 31 (punti vendita carburanti)

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate all'art. 249 del D.Lgs 152/2006 (che fa riferimento a quanto riportato nell'Allegato 4 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006), mentre per i punti vendita distributori carburanti con una porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 metri quadrati, si applicano le disposizioni di cui al DM del 12 febbraio 2015 n. 31.

In entrambi i suddetti procedimenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il soggetto notificatore è tenuto a dare apposita comunicazione, da effettuare secondo le modalità descritte al precedente punto D.1.

In entrambi i casi è altresì prevista l'autocertificazione, ove ne ricorrano le condizioni e le eventuali azioni di controllo da parte degli enti competenti, da effettuarsi secondo le modalità descritte al precedente punto D.3.

Nel caso in cui il soggetto notificatore abbia verificato con un'indagine preliminare che il livello delle C.S.C. è stato superato, è tenuto a presentare agli enti di cui alla Sezione II, punto F.1, il "*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*" e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, scegliendo una tra le varie opzioni indicate nelle rispettive normative richiamate.

Il soggetto notificatore è tenuto ad allegare al "*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*" la specifica scheda informativa, generata accedendo al S.I.R.S.I., seguendo le indicazioni contenute nella suddetta Sezione II.

La C.d.S., convocata dal Comune, approva il documento "*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*" presentato e le relative schede informative allegate.

Il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati gli esiti della C.d.S. e l'atto di approvazione e autorizzazione o di diniego.

Il soggetto notificatore, in caso di non approvazione del "*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*", trasmette congiuntamente alle



integrazioni richieste, le schede informative accedendo al S.I.R.S.I. ricompilando *online* la sezione “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”, secondo le indicazioni contenute nella richiamata Sezione II, punto F.1.

Il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica avviene secondo le modalità descritte al precedente punto D.8.

F. Frazionamento catastale

Qualora l’area della particella indicata all’atto di comunicazione di potenziale contaminazione sia maggiore di quella effettivamente interessata dagli interventi di bonifica, il soggetto interessato può chiedere il frazionamento catastale del sito al fine di svincolare dal procedimento di bonifica la porzione di area eventualmente non interessata dalla contaminazione.

Gli esiti di tale frazionamento, previo nulla osta della C.d.S., sono finalizzati all’esclusione della parte di area che risulta non inquinata e che pertanto non deve essere sottoposta al procedimento di bonifica in corso.

G. Compatibilità delle destinazioni d’uso urbanistiche in rapporto all’eventuale stato di contaminazione delle aree interessate

Al fine di garantire la trasparenza amministrativa, la contaminazione del sito è esplicitata nei modi previsti dall’articolo 251, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

La suddetta procedura si applica anche nel caso di un sito definito "non contaminato" qualora i valori della contaminazione rilevata nelle matrici ambientali siano superiori alle C.S.C. ma comunque inferiori ai valori delle C.S.R. determinate a seguito dell’“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”.

Per le aree prive di destinazione urbanistica si applica il principio di precauzione.

H. Garanzie finanziarie (art. 242 del D.Lgs 152/2006)

Con il provvedimento di approvazione del “*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*”, oltre a tutte le indicazioni e prescrizioni del caso, viene fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento.

Si evidenzia la necessità, nell'interesse pubblico, di definire l'importo della fidejussione in misura congrua al progetto in esame.

Nel caso di "*Progetto Operativo degli interventi di Bonifica o di Messa in Sicurezza, Operativa o Permanente*" per fasi, la fidejussione dovrà essere calcolata rispetto all'importo dell'intero progetto e potrà essere utilmente svincolata in percentuale ai lavori effettuati, secondo il cronoprogramma approvato unitamente al progetto.

Fatte salve le garanzie prestate alla data di entrata in vigore delle precedenti Linee Guida, le garanzie finanziarie sono prestate dal proponente in favore del Comune mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 secondo lo schema riportato in allegato (**Allegato 4**).

SEZIONE II - Gestione del Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati (S.I.R.S.I.) nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del D.Lgs. 152/2006

A. “NOTIFICA” di un sito potenzialmente contaminato

A.1 “Notifica” ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 4, comma 1, del DM 31/2015 e comunicazione dati all’Anagrafe regionale

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o all'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il soggetto notificatore (responsabile della contaminazione, proprietario dell'area o altro soggetto interessato) ne dà immediata comunicazione ai seguenti Enti:

1. Comune territorialmente competente
2. Provincia territorialmente competente
3. Regione Marche
4. Prefettura
5. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente
6. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona “Anagrafe Regionale Siti da Bonificare” (A.R.P.A.M. - A.R.S.B.)
7. Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.U.R. - Area Vasta territorialmente competente
8. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A.)

Sia per la notifica che per la comunicazione dei dati per l’Anagrafe, il soggetto notificatore accede al sito web all’indirizzo “www.sirsi.ambiente.marche.it” relativo al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione di “*Notifica*”, inserendo tutte le informazioni obbligatorie elencate all’apertura della pagina. Al termine della compilazione della Sezione “*Notifica*” il sistema informativo genera il codice identificativo univoco del sito denominato “ID”.

Una volta salvato il file di “*Notifica*” (in formato PDF), il soggetto notificatore provvede a stampare, firmare e trasmettere il documento medesimo agli Enti sopra riportati allegando una copia fotostatica del documento di identità, nel caso in cui il documento non sia firmato digitalmente.

La notifica di cui agli artt. 242, 245, 249, Parte IV, Titolo V, del D.Lgs 152/2006, viene considerata effettivamente avvenuta, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 257, comma 1, del D.Lgs 152/2006, solo a seguito dell'avvenuta consegna/ricevimento, della suddetta documentazione firmata.

La trasmissione agli Enti è eseguita di norma tramite P.E.C. E' comunque consentito l'invio per posta ordinaria (racc. A/R), ove non sia possibile procedere diversamente.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., verificato che la documentazione di “*Notifica*” sia pervenuta completa di firma e di documento di identità, accede al S.I.R.S.I. caricando il sito tra quelli potenzialmente contaminati.

Se la documentazione di “*Notifica*” non perviene ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. entro 15 giorni dalla trasmissione *online* del documento, il sito non viene caricato nel S.I.R.S.I. ed A.R.P.A.M. - A.R.S.B. segnala al soggetto notificatore e per conoscenza alla Provincia competente la mancata ricezione. Nel caso di mancanza risposta entro 7 giorni dalla data di ricevimento della nota A.R.P.A.M. di sollecito, la *notifica online* del sito viene inserita tra quelle di “MANCATA NOTIFICA”.

Accettata la “*Notifica*”, l’A.R.P.A.M. - A.R.S.B. crea in automatico il nome utente e la *password* necessari per procedere alle successive fasi di compilazione comunicandole, al soggetto che ha registrato la “*Notifica*”, tramite P.E.C. agli indirizzi indicati nella sezione “*Gestione Responsabile delle Procedure Operative di bonifica*”.

Il soggetto notificatore, dopo aver effettuato il primo accesso con le credenziali ricevute da A.R.P.A.M. - A.R.S.B., provvede a modificare la *password* e a definirne una personale con 9 caratteri alfanumerici.

Il Comune, ricevuta la “*Notifica*” e vista la destinazione d’uso del sito, comunica, entro 15 giorni dal ricevimento, ai medesimi enti sopra indicati, con l'esclusione della Prefettura, ed al soggetto notificatore, la colonna di riferimento da applicare, prevista dalla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006: “*Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare*”.

Nel caso in cui la procedura di bonifica venga svolta da un ente pubblico o privato in sostituzione del responsabile dell’inquinamento, la persona fisica o giuridica richiede ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. la *password* per il proseguo della compilazione allegando gli atti di sostituzione.

A.2 “Notifica” ai sensi dell’art. 244, parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006

Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione a:

1. Comune territorialmente competente
2. Provincia territorialmente competente
3. Regione Marche
4. Prefettura

5. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente
6. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona “Anagrafe Regionale Siti da Bonificare” (A.R.P.A.M. - A.R.S.B.)
7. Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.U.R. Area Vasta territorialmente competente
8. Proprietario del sito (se noto)
9. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A)

Il Comune, vista la suddetta notifica, comunica, ai suddetti enti, con l'esclusione della Prefettura, entro quindici giorni dal ricevimento:

- in base alla destinazione d’uso dell’area in oggetto, la colonna di riferimento definita dal D.Lgs 152/2006, Parte IV, Titolo V, all’Allegato 5, Tabella 1;
- i riferimenti catastali dell'area interessata dal superamento delle C.S.C. e il nominativo e i recapiti del soggetto proprietario (se non presenti nella notifica).

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuta la comunicazione, compila la sezione di “*Notifica*” *online*, generando l’ID univoco del sito.

Nel caso in cui le informazioni comunicate non fossero sufficienti per completare la “*Notifica*” A.R.P.A.M. - A.R.S.B. richiede le integrazioni necessarie al soggetto notificatore che ha rilevato la presenza del sito potenzialmente contaminato e/o al Comune territorialmente competente.

Qualora, in seguito alle indagini svolte dalla Provincia, il responsabile dell'evento di superamento delle C.S.C. venga individuato, la Provincia, sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi dell’art. 244, comma 2, Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 inviandone una copia a tutti i soggetti che hanno ricevuto la notifica, ivi compresa A.R.P.A.M. - A.R.S.B, ed eventuali ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento.

Il responsabile della potenziale contaminazione, ricevuta l’ordinanza di diffida da parte della Provincia, riceve tramite P.E.C. o posta ordinaria da parte di A.R.P.A.M. - A.R.S.B. il nome utente e la *password* necessari per procedere alle successive fasi di compilazione.

Il responsabile della potenziale contaminazione dopo aver effettuato il primo accesso con le credenziali ricevute da A.R.P.A.M. - A.R.S.B. provvede a modificare la *password* e a definirne una personale con 9 caratteri alfanumerici.

B. “AUTOCERTIFICAZIONE” di un sito notificato

B.1 “Autocertificazione” ai sensi degli artt. 242, 245, 249 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 4, comma

1, del DM 31/2015

Nel caso in cui il soggetto notificatore, in seguito agli interventi di prevenzione e/o di messa in sicurezza d'emergenza, abbia verificato con un'indagine preliminare che il livello delle C.S.C. non sia stato superato, accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione di "*Autocertificazione*", inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie elencate all'apertura della pagina web.

Una volta salvato il file "*Autocertificazione*", il soggetto notificatore provvede a stampare, firmare e trasmettere il medesimo documento, unitamente alla relazione tecnica di cui all'allegato 4 del D.Lgs 152/2006, allegando una copia fotostatica del documento di identità, nel caso in cui il documento non sia firmato digitalmente, ai medesimi soggetti a cui è stata inviata la "*Notifica*", di cui al precedente punto A.1.

Anche in questo caso la trasmissione agli Enti è eseguita di regola tramite P.E.C. E' comunque consentito l'invio per posta ordinaria (racc. A/R), ove non sia possibile procedere diversamente.

Fatti salvi gli esiti dei controlli dell'autorità competente, la suddetta trasmissione conclude il procedimento di notifica.

Se gli esiti delle azioni di controllo, eventualmente richieste dall'ente competente nei successivi 15 giorni, confermano i risultati delle indagini del responsabile dell'inquinamento, il Comune trasmette una nota di conferma di "*Autocertificazione*" ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. che accede alla maschera "*Sezione Procedurale*" del S.I.R.S.I. e inserisce l'Atto formale di "*Chiusura della procedura per controllo e verifica correttezza dell'Autocertificazione*".

Se gli esiti delle azioni di controllo non confermano i risultati delle indagini del responsabile dell'inquinamento, il Comune trasmette la nota ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. che accede alla maschera "*Sezione Procedurale*" del S.I.R.S.I. e inserisce l'Atto formale di "*Riapertura della procedura per diniego Autocertificazione*".

Nel caso in cui non venga attivata una richiesta da parte dell'ente competente per le azioni di verifica e controllo, A.R.P.A.M. - A.R.S.B., attesi 45 giorni dalla data di "*Autocertificazione*", accede alla sezione di documentazione istruttoria del *data base* compilando: "*Chiusura della procedura per scadenza dei termini di controllo*".

C "PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE" ai sensi degli artt. 242 e 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006

Il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione di "*Piano della Caratterizzazione*", inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie, elencate all'apertura della

pagina web.

Il documento generato dal sistema informatico (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al "*Piano della Caratterizzazione*" e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di seguito riportati:

1. Comune territorialmente competente
2. Provincia territorialmente competente
3. Regione Marche;
4. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente
5. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona "Anagrafe Regionale Siti da Bonificare" (A.R.P.A.M. - A.R.S.B.)
6. Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. Area Vasta territorialmente competente;
7. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A.)

Eseguite le suddette operazioni, A.R.P.A.M. - A.R.S.B. procede a bloccare e a rendere non modificabili tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. sino agli esiti della C.d.S.

La C.d.S., convocata dal Comune, valuta il "Piano della Caratterizzazione" presentato, comprensivo delle informazioni contenute nel documento generato dal S.I.R.S.I.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S., il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati l'atto di diniego. A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto, accede al S.I.R.S.I. al fine di consentire al soggetto notificatore di ricompilare *online* la sezione di "*Piano della Caratterizzazione*", integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S.

Il nuovo documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al "*Piano della Caratterizzazione*" integrato o rinnovato, e nuovamente trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per l'ulteriore valutazione.

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d.S., il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati l'atto di approvazione/autorizzazione. A.R.P.A.M. - A.R.S.B., accede al S.I.R.S.I. al fine di consentire al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell'atto.

Gli esiti del "*Piano della Caratterizzazione*", unitamente ai certificati analitici delle analisi effettuate, sono trasmessi dal soggetto notificatore agli enti sopra indicati.

L'A.R.P.A.M., a seguito del ricevimento della suddetta documentazione, trasmette i risultati della validazione delle indagini effettuate ed eventuali ulteriori indicazioni agli enti e al soggetto notificatore.

A seguito della presa visione e valutazione della documentazione trasmessa, il Comune comunica al soggetto notificatore e agli enti sopra indicati la successiva fase del procedimento amministrativo, ovvero:

1. la prosecuzione tramite la presentazione dell'“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'A.R.P.A.M. e/o dagli altri enti. In tal caso A.R.P.A.M. - A.R.S.B. accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di presentare l'“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”;
2. la conclusione del procedimento e la restituzione agli usi del sito, nel caso in cui non si rilevi la necessità di presentazione dell'“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”. In questo caso A.R.P.A.M. - A.R.S.B. accede al S.I.R.S.I. e dispone restituzione agli usi legittimi. La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come: “SITO RESTITUITO AGLI USI LEGITTIMI ai sensi del D.LGS 152/2006”.
3. la necessità di predisporre ulteriori indagini integrative mirate alla migliore definizione del Modello Concettuale Definitivo. In tal caso A.R.P.A.M. - A.R.S.B. accede al S.I.R.S.I. al fine di consentire al soggetto notificatore di integrare *online* la sezione di “*Piano della Caratterizzazione*”. Il nuovo documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al “*Piano della Caratterizzazione*” integrato, e nuovamente trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per l'ulteriore valutazione, approvazione e autorizzazione.

D. “ANALISI DI RISCHIO – SITO SPECIFICA”, “PIANO DI MONITORAGGIO” e “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA O PERMANENTE” ai sensi degli artt. 242, 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006

Ai fini della presentazione dell'“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*” il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione di “*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”, inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie, elencate all'apertura della pagina web.

Il nuovo documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore e allegato all'“*Analisi di Rischio – Sito Specifica*” che viene trasmessa, tramite P.E.C., agli stessi soggetti a cui è stato inviato il “*Piano della Caratterizzazione*”.

Eseguite le suddette operazioni, A.R.P.A.M. - A.R.S.B. procede a bloccare e a rendere non modificabili tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. vengono sino agli esiti della C.d.S..

La C.d.S., convocata dal Comune, valuta il documento presentato, comprensivo delle informazioni per la gestione del S.I.R.S.I..

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d.S. il Comune trasmette al soggetto notificatore e a tutti gli enti elencati al precedente punto C. il relativo provvedimento di adozione / approvazione.

Tale valutazione positiva è comprensiva anche della validazione del documento generato dal S.I.R.S.I. allegato all' *"Analisi di Rischio Sito - Specifica"*.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l'atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di consentire al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell'atto.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S., il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli Enti sopra elencati l'atto di diniego.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l'atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare *online* la sezione di *"Analisi di Rischio – Sito Specifica"*, integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S..

Il nuovo documento generato (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore e allegato all'*"Analisi di Rischio – Sito Specifica"* integrata o ripresentata, che viene trasmessa, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per una ulteriore valutazione.

Le possibilità di avanzamento della compilazione delle schede del S.I.R.S.I. sono diverse, a seconda dei risultati dell'Analisi di Rischio, ovvero se le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito risultino inferiori o maggiori delle C.S.R. calcolate:

"Analisi di Rischio – Sito Specifica" non approvata;

"Analisi di Rischio – Sito Specifica" approvata senza richiesta di *"Piano di Monitoraggio"*;

"Analisi di Rischio – Sito Specifica" approvata con richiesta di *"Piano di Monitoraggio"*;

"Analisi di Rischio – Sito Specifica" approvata con richiesta di *"Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente"*.

D.1 "Analisi di Rischio Sito Specifica" approvata senza richiesta di "Piano di Monitoraggio"

Nel caso in cui, in seguito alla valutazione dell'*"Analisi di Rischio – Sito Specifica"*, la C.d.S. approvi l'Analisi di Rischio e dichiarare concluso positivamente il procedimento senza la richiesta di un *"Piano di Monitoraggio"* il Comune trasmette agli Enti indicati al precedente punto C e al soggetto notificatore il provvedimento di approvazione / adozione.

L' A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore, di accedere al *data base* compilando l'Atto formale nella sezione procedurale: *"Analisi di Rischio – Sito Specifica"* approvata senza richiesta di *"Piano di Monitoraggio"*.

La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come: "SITO NON INQUINATO ai sensi dell'art. 240 comma 1) lettera f)".

D.2 "Analisi di Rischio Sito Specifica" approvata con richiesta di "PIANO DI

MONITORAGGIO” ai sensi degli artt. 242, 245, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006.

Nel caso in cui la C.d.S. approvi l’*“Analisi di Rischio – Sito Specifica”* con la prescrizione di eseguire un *“Piano di monitoraggio”*, il Comune trasmette agli enti indicati al punto C. e al soggetto notificatore il provvedimento di approvazione / adozione contenente la prescrizione.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l’atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore, di accedere al *data base* compilando *online* la sezione *“Piano di monitoraggio”*, inserendo tutte le informazioni obbligatorie, elencate all’apertura della pagina web. Il documento generato dal S.I.R.S.I. (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al *“Piano di Monitoraggio”* e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di cui al precedente punto C.

Eseguite le suddette operazioni, A.R.P.A.M. - A.R.S.B. procede a bloccare e a rendere non modificabili tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. sino all'approvazione del Piano di Monitoraggio.

Il Comune, sentita la Provincia, approva il *“Piano di monitoraggio”* entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso e trasmette agli Enti sopra elencati il relativo provvedimento di approvazione.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l’atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell’atto.

Nel caso di valutazione negativa, il Comune trasmette agli Enti sopra elencati l’atto di diniego. A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l’atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare *online* la sezione *“Piano di monitoraggio”*, integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di diniego.

Il nuovo documento generato dal SIRSI (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore e allegato al *“Piano di monitoraggio”* integrato o ripresentato e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per una seconda valutazione.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione agli Enti di cui al precedente punto C. inviando, tramite P.E.C., una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Il Comune, ricevuta la relazione che attesti che le concentrazioni rilevate nel sito siano inferiori alle C.S.R. definite nell’*“Analisi di Rischio – Sito Specifica”*, o le risultanze dei controlli svolti dalla Provincia con il supporto di A.R.P.A.M. trasmette una nota agli enti sopra riportati definendo il SITO NON INQUINATO ai sensi dell’art. 240 comma 1) lettera f)”.
1

A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuta la nota dal Comune inserisce nella sezione procedurale gli estremi



dell'atto. La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come: "SITO NON INQUINATO ai sensi dell'Art. 240 Comma 1) Lettera f)".

Nel caso in cui gli esiti del "Piano di Monitoraggio" dimostrino la presenza di concentrazioni superiori alle C.S.R. calcolate nell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" il soggetto notificatore o l'A.R.P.A.M., nel caso di attività di controllo richieste dagli enti competenti, ne dà comunicazione agli enti sopraelencati.

Il Comune, ricevuta tale comunicazione, richiede al soggetto notificatore la presentazione del "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*".

A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuta tale comunicazione accede al S.I.R.S.I. nella sezione procedurale al fine di permettere al soggetto notificatore la compilazione della sezione "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*".

Le procedure operative proseguono con l'iter previsto al punto successivo.

D.3 "Analisi di rischio sito specifica" approvata con richiesta di "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA O PERMANENTE" ai sensi dell'Art. 242, comma 7, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006

Qualora gli esiti della procedura dell'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito sia superiore alle C.S.R. o nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile presenta agli enti di riferimento, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale. A tal fine il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*", inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie, elencate all'apertura della pagina web.

Il documento generato (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*" e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di cui al precedente punto C.

Eseguite le suddette operazioni, A.R.P.A.M. - A.R.S.B. procede a bloccare e a rendere non modificabili tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. vengono sino agli esiti della C.d.S..

La C.d.S., convocata dal Comune, valuta il documento presentato, comprensivo delle informazioni per la gestione del S.I.R.S.I..

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d.S. il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli Enti di cui al precedente punto C. il relativo provvedimento di approvazione/autorizzazione.



A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l'atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell'atto.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S. il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli Enti di cui al precedente punto C. l'atto di diniego. A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l'atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare online la sezione "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*", integrando i dati mancati o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S. Il documento generato (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*" e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di cui al precedente punto C.

E. "CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA" ai sensi dell'art. 248, parte IV, titolo V, del D.Lgs 152/2006.

La Provincia, al termine degli interventi previsti nel "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*", trasmette la certificazione di avvenuta bonifica, o di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Operativa, o di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Permanente, oltre che al soggetto notificatore, agli Enti di seguito riportati:

1. Comune territorialmente competente;
2. Regione Marche;
3. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente;
4. A.R.P.A.M. - A.R.S.B.;
5. Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. Area Vasta territorialmente competente;
6. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A)

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dalla Provincia, accede al S.I.R.S.I. ed inserisce nella sezione procedurale gli estremi dell'atto.

La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come:

- "SITO NON CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 240 COMMA 1 LETTERA f) DEL D.LGS 152/2006" in caso di Certificazione di Avvenuta Bonifica.
- "SITO CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS 152/2006 CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA" in caso di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Operativa.
- "SITO CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS 152/2006 CON

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE” in caso di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Permanente.

F. Procedure semplificate per i siti di ridotte dimensioni previste dall'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 febbraio 2015 n. 31 (punti vendita carburanti)

F. 1 Il Progetto operativo di bonifica o di Messa in sicurezza operativa o permanente

Nel caso in cui il soggetto notificatore abbia verificato con un'indagine preliminare che il livello delle C.S.C. è stato superato, dopo aver provveduto al ripristino della zona contaminata e aver verificato che oltre agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza siano necessari interventi di bonifica, presenta agli enti il “*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*” e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale.

A tal fine il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione “*Presentazione Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*”, inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie elencate all'apertura della pagina web.

Il documento generato dal sistema informativo (formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al “*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*” e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di seguito riportati:

1. Comune territorialmente competente;
2. Provincia territorialmente competente;
3. Regione Marche;
4. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente;
5. A.R.P.A.M. - A.R.S.B.;
6. Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. Area Vasta territorialmente competente;
7. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A)

Eseguite le suddette operazioni, A.R.P.A.M. - A.R.S.B. procede a bloccare e a rendere non modificabili tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. vengono sino agli esiti della C.d.S..

La C.d.S., convocata dal Comune, valuta il documento presentato, comprensivo delle informazioni per la gestione del S.I.R.S.I..

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d.S. il Comune trasmette agli Enti sopra elencati il relativo provvedimento di approvazione.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al

soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell'atto.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S. il Comune trasmette agli Enti sopra elencati l'atto di diniego. A.R.P.A.M. - A.R.S.B. ricevuto l'atto dal Comune accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare online la sezione "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*", integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S.

Il documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato all'"*Analisi di Rischio – Sito Specifica*" integrata o ripresentata e trasmesso agli Enti sopra indicati, tramite P.E.C., per una ulteriore valutazione.

F. 2 La Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs 152/2006

La Provincia, al termine degli interventi previsti nel "*Progetto Operativo di Bonifica, Messa in Sicurezza Operativa o Permanente*", trasmette la certificazione di avvenuta bonifica, o di Messa in Sicurezza Operativa, o Permanente agli Enti di cui al precedente punto F. 1

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dalla Provincia, accede al S.I.R.S.I. e inserisce nella sezione procedurale gli estremi dell'atto.

La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come:

- "SITO NON CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 240 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS 152/2006" in caso di Certificazione di Avvenuta Bonifica.
- "SITO CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS 152/2006 CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA" in caso di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Operativa.
- "SITO CONTAMINATO AI SENSI DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS 152/2006 CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE" in caso di Certificazione di completamento degli interventi approvati di Messa in Sicurezza Permanente.

G. GESTIONE SITI GIÀ INSERITI IN ANAGRAFE

Relativamente alla gestione dei siti già inseriti nell'"*Anagrafe regionale dei siti inquinati*" il soggetto notificatore, al fine di completare l'inserimento dei dati obbligatori, non ancora inseriti nel *data base*, è tenuto a richiedere a A.R.P.A.M. - A.R.S.B. le credenziali di accesso: nome utente e *password*, tramite P.E.C..

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuta la richiesta invia, tramite P.E.C., le credenziali di accesso al soggetto

notificatore e l'elenco dei campi obbligatori mancanti da compilare e ritrasmettere, tramite P.E.C., ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B..

Ricevuti i dati mancanti A.R.P.A.M. - A.R.S.B. provvede all'aggiornamento del sito e solo successivamente, il soggetto notificatore potrà proseguire con l'iter procedurale.

SEZIONE III Gestione dei Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati nell'ambito delle procedure avviate ai sensi del D.M. 471/99 e rimaste in regime D.M. 471/99.

A. Richiesta credenziali di accesso

Trattandosi di un sito precedentemente inserito nell'Anagrafe regionale, il soggetto notificatore richiede al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ancona A.R.S.B. le credenziali di accesso: “*nome utente*” e “*password*”, al fine di fornire tutti i campi obbligatori mancanti e poter proseguire con l’iter procedurale.

B. “PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE”

Il soggetto notificatore trasmette il “*Piano della Caratterizzazione*” agli Enti sotto indicati:

1. Comune territorialmente competente;
2. Provincia territorialmente competente;
3. Regione Marche;
4. Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. territorialmente competente;
5. A.R.P.A.M. - A.R.S.B.;
6. Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.U.R. Area Vasta territorialmente competente;
7. Osservatorio Epidemiologico Ambientale (O.E.A)

Successivamente il soggetto notificatore accede al sito S.I.R.S.I e registra la data di trasmissione del “*Piano della Caratterizzazione*” presentato.

Il Comune, approvato il “*Piano della Caratterizzazione*”, comunica l’Atto formale di approvazione agli enti sopra indicati e al soggetto notificatore, il quale accede al S.I.R.S.I. e registra gli estremi dell’atto formale di approvazione del “*Piano della Caratterizzazione*”.

Il Comune, visti gli esiti del “*Piano della Caratterizzazione*”, comunica ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B. se il sito procede con la presentazione del “*Progetto Preliminare di Bonifica*” o se verrà “restituito agli usi legittimi”.

A.R.P.A.M. A.R.S.B. accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di procedere con la presentazione “*Progetto Preliminare di Bonifica*”.

C. “PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA”

Ai fini della presentazione del “*Progetto Preliminare di Bonifica*” il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione *Progetto Preliminare di Bonifica*”, inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie, elencate all’apertura della pagina web.

Il documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al “*Progetto Preliminare di Bonifica*” e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di cui al precedente punto B.

Tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. verranno bloccate e rese non modificabili sino agli esiti della C.d.S.

La C.d.S., convocata dal Comune, valuta il documento presentato, comprensivo delle informazioni per la gestione del S.I.R.S.I. ed esprime il parere.

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d.S., il Comune trasmette al soggetto notificatore e agli Enti sopra elencati il relativo provvedimento di adozione.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l’atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell’atto.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S., il Comune trasmette agli Enti sopra elencati l’atto di diniego. A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l’atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare *online* la sezione di “*Progetto Preliminare di Bonifica*”, integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S..

Il nuovo documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al “*Progetto Preliminare di Bonifica*”, integrato o ripresentato e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per una ulteriore valutazione.

D. “PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA”

Ai fini della presentazione del “*Progetto Definitivo di Bonifica*” il soggetto notificatore accede al S.I.R.S.I. e compila *online* la sezione di “*Progetto Definitivo di Bonifica*”, inserendo almeno tutte le informazioni obbligatorie, elencate all’apertura della pagina web.

Il documento generato dal sistema informativo (in formato PDF), è stampato, firmato, allegato al “*Progetto Definitivo di Bonifica*” e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti di cui al precedente punto B.

Tutte le informazioni inserite nel S.I.R.S.I. verranno bloccate e rese non modificabili sino agli esiti della C.d.S.

La C.d.S. convocata dal Comune, valuta il documento presentato, comprensivo delle informazioni



per la gestione del S.I.R.S.I., ed esprime il parere.

Nel caso di valutazione positiva da parte della C.d. S, il Comune trasmette agli Enti sopra elencati il relativo provvedimento di adozione.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore la compilazione degli estremi dell'atto.

Nel caso di valutazione negativa da parte della C.d.S., il Comune trasmette agli Enti sopra elencati l'atto di diniego.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dal Comune, accede al S.I.R.S.I. al fine di permettere al soggetto notificatore di ricompilare *online* la sezione di "Progetto Definitivo di Bonifica", integrando i dati mancanti o modificando quelli precedentemente inseriti, sulla base della valutazione della C.d.S. Il nuovo documento generato dal sistema informativo (in formato PDF) è stampato, firmato dal soggetto notificatore, allegato al "Progetto Definitivo di Bonifica", integrato o ripresentato e trasmesso, tramite P.E.C., agli Enti sopra indicati per una ulteriore valutazione.

D.1 Completamento degli interventi previsti nel "Progetto Definitivo di bonifica" ai sensi del D.M. 471/99

La Provincia, al termine degli interventi previsti nel "Progetto Definitivo di Bonifica", trasmette la certificazione di avvenuta bonifica al soggetto notificatore e agli enti di cui al precedente punto B.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuto l'atto dalla Provincia, accede al S.I.R.S.I. ai fini dell'inserimento degli estremi dell'atto.

La tipologia di sito viene modificata automaticamente ed il sito viene definito come "SITO CON CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA ai sensi del D.M. 471/99".

E. GESTIONE DEI SITI GIÀ INSERITI IN ANAGRAFE

Relativamente alla gestione dei siti già inseriti nell' "Anagrafe regionale dei siti inquinati" il soggetto notificatore, al fine di completare l'inserimento dei dati obbligatori, non ancora inseriti nel *data base*, richiede a A.R.P.A.M. - A.R.S.B., tramite P.E.C., le credenziali di accesso: nome utente e *password*.

A.R.P.A.M. - A.R.S.B., ricevuta la richiesta, invia, tramite P.E.C., le credenziali di accesso al soggetto notificatore e l'elenco dei campi obbligatori mancanti, da compilare e ritrasmettere, tramite P.E.C., ad A.R.P.A.M. - A.R.S.B..

Ricevuti i dati mancanti A.R.P.A.M. - A.R.S.B. provvede all'aggiornamento del sito e solo successivamente, il soggetto notificatore potrà proseguire con l'iter procedurale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori

La relazione di fine lavori e firma del Direttore Lavori/Responsabile dei lavori, contiene le seguenti informazioni e allegati:

1. dati riguardanti l'area in questione:
 - a) la proprietà, se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica
 - b) l'ubicazione e la delimitazione dell'intero sito, l'area e la dimensione degli interventi
2. valutazione del raggiungimento degli obiettivi di intervento, con l'indicazione delle verifiche compiute, i campionamenti effettuati e i risultati ottenuti.
3. descrizione e cronologia degli interventi eseguiti e del relativo procedimento autorizzatorio, comprensiva delle eventuali varianti apportate e approvate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso, corredato della documentazione comprovante tale rimozione.
4. planimetria/e con evidenziata l'area o le aree di intervento definitive comprensive delle eventuali varianti (Formato non superiore ad un foglio formato A3)
5. rilievo plani-altimetrico degli scavi di bonifica (se effettuati)
6. schede riassuntive delle concentrazioni rilevate in corrispondenza dei punti campionati
7. estremi dell'impresa/e esecutrice/i che ha eseguito i lavori di bonifica
8. documentazione relativa alla gestione dei rifiuti: copia di formulari (4[^] copia timbrata), autorizzazioni degli impianti, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, contenente le targhe di tutti gli automezzi utilizzati. (preferibilmente su supporto informatico)
9. documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti, se previsti dal progetto approvato.



ALLEGATO 2: Contenuti della Relazione tecnica A.R.P.A.M. ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs 152/2006”

La relazione tecnica dell'A.R.P.A.M. contiene le seguenti informazioni:

1. Descrizione del sito e del modello concettuale scaturito dal “*Piano della Caratterizzazione*”.
2. Sintesi degli aspetti tecnici connessi alla tipologia di contaminazione delle matrici ambientali, alle relative verifiche e controlli effettuati nel corso della bonifica e della fase di collaudo con riferimento ai seguenti elementi:
 - a. richiamo agli obiettivi di bonifica approvati in sede di C.d.S.
 - b. richiamo ai sopralluoghi/controlli effettuati nel corso delle precedenti fasi di indagine e caratterizzazione
 - c. richiamo ai sopralluoghi e campionamenti in contraddittorio effettuati sia durante i lavori di bonifica, o di messa in sicurezza operativa o permanente
 - d. richiamo ai sopralluoghi e campionamenti in contraddittorio effettuati in fase di collaudo bonifica terreni e/o acque e relative conclusioni
 - e. richiamo agli eventuali presidi di monitoraggio post-bonifica previsti ed approvati dagli Enti.
3. Conclusioni attestanti che le verifiche e le analisi effettuate sulle matrici ambientali realizzate in fase di collaudo in corrispondenza delle aree contaminate individuate a seguito della caratterizzazione precedentemente condotta, non evidenziano per i parametri ricercati superamenti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicate dal D.Lgs 152/2006 ovvero, nel caso di applicazione della procedura di “*Analisi di Rischio – Sito Specifica*”, delle C.S.R. sito specifiche determinate.
4. Ogni eventuale ulteriore dato o informazione o documento inerente i lavori eseguiti, le verifiche e i controlli effettuati sullo stato di qualità delle matrici ambientali.

ALLEGATO 3: Istanza di rilascio della certificazione di avvenuta bonifica / M.I.S.P., M.I.S.O." (per le procedure semplificate di cui all'art. 249 del D.Lgs 152/2006 e al D. M. 12 febbraio 2015 n. 31

Marca da bollo
(ai sensi del DPR n. 642 del 1972 e s.m.i.)

Provincia di
(territorialmente competente)

e.p.c.

Comune di
(territorialmente competente)

Regione Marche

Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M
(territorialmente competente)

Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. Area Vasta
(territorialmente competente)

Oggetto: Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica / di messa in sicurezza permanente / di messa in sicurezza operativa ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il/la sottoscritto/a (C.F. ____), residente in via _____, Comune di _____, in qualità di _____ (*amministratore delegato o rappresentante legale*), della società _____ P.I. _____, avente sede legale in via _____ n. _____, Comune di _____ CAP _____, Prov. _____ P.E.C. della società _____, titolare dell'autorizzazione n. ____ del ____ (*citare anche le eventuali successive varianti approvate*), rilasciata dal Regione/Comune di _____, per le opere di _____ (*specificare se trattasi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa*), effettuate ai sensi del _____ (*specificare se trattasi di procedura semplificata effettuata ai sensi dell'art. 249 del D.Lgs. 152/2006 o ai sensi del DM 31/2015 o se invece trattasi di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242*), relativa la sito ubicato in via _____, Foglio n. __, P.lla/e _____, nel Comune di _____, avendo provveduto ad eseguire i lavori come da progetto approvato e autorizzato con l'atto sopra citato,



CHIEDE

alla Provincia il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tal fine allega alla presente:

- la Relazione di Fine Lavori predisposta dal Direttore Lavori/Responsabile dei lavori
- il Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori, attestante ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto
- la Relazione di collaudo del progetto a firma del Collaudatore (se prevista)
- ogni eventuale ulteriore documentazione utile ai fini del rilascio della certificazione

Indica, inoltre il seguente Referente per la pratica: (facoltativo): _____ Tel _____;
P.E.C. _____@_____;

Data e Firma _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e Firma _____

(Allegare copia del documento di identità in corso di validità nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente)



ALLEGATO 4: Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica / Messa in sicurezza permanente / messa in sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs. 152/2006”

Comune di
(territorialmente competente)

e.p.c.

Provincia di
(territorialmente competente)

Regione Marche

Premesso che:

- la Società domiciliata in.....
C.F. /p. I.V.A.....in seguito
denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento
.....del (Comune/Regione) ad
eseguire l'intervento didel sito ubicato in
località.....del/i Comune/i diai
sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro pari al% del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, mediante fideiussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- è nominato Ente garantito (nome del Comune).....;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1 – Costituzione della garanzia.



La sottoscritta Azienda di Credito....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n.in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig. con sede legale in Comune di....., via..... (C.F. /p. I.V.A.....)

Oppure

La Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n..... delal rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di....., via..... (C.F. /p. I.V.A.....), di seguito denominata Società

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per effetti dell'art. 1936 e seguenti del C.C., si costituisce fideiussore del Contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2 – Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della fideiussione/polizza senza l'assenso dell'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata preventivamente ogni variazione.

Art. 3 – Premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 – Escussione della garanzia.



Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/garanzia, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

Art. 5 – Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro onere, relativo e conseguente alla fideiussione/garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6 – Durata della garanzia.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà ritenersi operativa fino alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Sulla base dell'atto emesso dalla Provincia, il Comune (Ente garantito) provvederà allo svincolo della garanzia finanziaria.

Art. 7 – Svincolo della garanzia.

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, consegna alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8 – Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10 – Foro competente per le controversie.

Il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito.

Data e firma

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 4 - Escussione della garanzia.

Art. 5 – Pagamento del premio ed altri oneri.

Art. 10 – Foro competente per le controversie.

Data e firma